



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Allegati n. 7

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

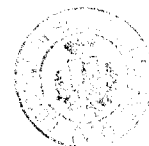
IN PRIMA RIUNIONE

PER L'ESAME DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA MEGA SRL – FALEGNAMERIA M.T. PER L'AMPLIAMENTO E LA RICONVERSIONE DA MARMIFICIO A FALEGNAMERIA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA SITA IN VIA ZUANE N. 1 IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI RIVOLI VERONESE

L'anno 2014, il giorno 19 (diciannove) del mese di Agosto alle ore 9:30 presso la sede periferica della Regione del Veneto, Sezione urbanistica, Servizio SUAP periferico di Verona, sita al 1° piano in Via delle Franceschine n. 10 a Verona, si svolge la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i. con le modalità previste dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, come integrate dall'art. 5 della L.R. 55/2012.

PREMESSO

- Che in data 16.12.2013 prot. n. 10081 la Ditta Mega S.n.c. con sede in Bolzano Via Principe Eugenio di Savoia n. 22/8, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Rivoli Veronese, domanda di rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione di un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento e la riconversione da marmificio a falegnameria dell'attività produttiva sita in Via Zuane n. 1;
- Che l'ufficio tecnico nell'esame istruttorio del 31.12.2013 ha rilevato che, in base alle disposizioni del vigente P.A.T.I., l'intervento richiesto sarebbe ammesso solo in presenza di una variante al P.A.T.I. attraverso il Suap, come stabilisce il P.I., da eseguirsi con le modalità indicate dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, come integrate dall'art. 5 della L.R. 55/2012, in quanto l'area relativa all'intervento è classificata nel vigente P.A.T.I. in aree di riqualificazione e riconversione e l'edificio come opera incongrua in cui non è ammesso il cambio di destinazione d'uso da produttivo ad artigianale;
- Che in data 10.06.2014 prot. n. 4495 la Ditta Falegnameria M.T. di Magagnotti e Turrina S.r.l., munita di procura della ditta Mega S.n.c. subentrava nella gestione della domanda inoltrando la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Rivoli Veronese con prot. n. 208 del 10.01.2014 e chiedeva l'avvio del procedimento istruttorio Suap relativamente al suddetto intervento per l'ampliamento e la riconversione da marmificio a falegnameria dell'attività produttiva in Via Zuane n. 1;
- Che con Decreto Sindacale prot. n. 4988 del 25.06.2014 è stato nominato il sottoscritto Geom. Turcato Andrea, responsabile di posizione organizzativa dell'Area Suap, edilizia, Informatica fino al 31.08.2014;





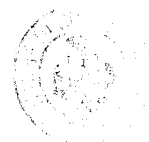
COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 01.08.2014, esecutiva, avente ad oggetto "attivazione procedura di cui all'art. 4 L.R. 55/12 e art. 8 del D.P.R. 160/2010 attraverso lo sportello unico delle attività produttive – SUAP- ditta Falegnameria M.T." è stato dato il preventivo assenso all'indizione della conferenza di servizi;
- Che il Comune di Rivoli Veronese, con nota del 04.08.2014, prot. n. 6082, ha convocato la presente Conferenza di Servizi per la data odierna, invitando a partecipare alla Conferenza le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame dell'istanza presentata, ed ha reso pubblica l'udienza mediante pubblicazione della suddetta nota di convocazione all'albo pretorio comunale in data 04/08/2014 con il n. 494;
- Che la nota di convocazione e gli elaborati progettuali e tecnici sono stati inoltrati ai soggetti interessati alla conferenza tramite Suap in data 04.08.2014 e sono stati altresì pubblicati in data 04.08.2014, nella sezione 'amministrazione trasparente' -> 'pianificazione e governo del territorio' del Sito ministeriale del Comune di Rivoli Veronese per consentirne a chiunque di prendere visione e partecipare alla conferenza o presentare osservazioni;

DATO ATTO

- che sono stati invitati alla presente Conferenza tramite il Suap camerale i seguenti Enti:
 - REGIONE DEL VENETO – URBANISTICA E U.P. GENIO CIVILE DI VERONA
P.E.C.: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
 - PROVINCIA DI VERONA
P.E.C.: provincia.verona@cert.ip-veneto;
COMUNE DI RIVOLI VERONESE
P.E.C.: suap.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
 - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI VERONA
P.E.C.: mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it
 - U.L.S.S. 22
P.E.C.: organizzazione@cert.ulss22.ven.it
 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE A.R.P.A.V.
P.E.C.: dapvr@pec.arpav.it
 - CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it
 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
P.E.C: com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it
 - COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
P.E.C.: comune.brentinobelluno@pec.it
 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it





COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I° n. 3
Provincia di Verona

CONSTATATA

- la presenza dei rappresentanti degli Enti sotto riportati:
 - REGIONE DEL VENETO - URBANISTICA
Cognome e Nome : Arch. Ambra Laura
Qualifica: Responsabile SUAP Regionale Periferico di Verona
 - U.L.S.S. 22
Cognome e Nome Dr. Zanini Fabio
Qualifica: Dirigente sanitario responsabile del procedimento
Delega : prot. N. 42265/SISP del 11.08.2014 (Allegato 1)

- L'assenza degli Enti sotto riportati;

PROVINCIA DI VERONA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE A.R.P.A.V
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI VERONA
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
REGIONE VENETO - U.P. GENIO CIVILE DI VERONA
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

- la presenza altresì di:

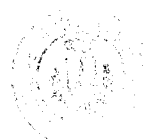
PROGETTISTA : Arch. Zanandreis Andrea
FALEGNAMERIA M.T. : Sig. Federico Magagnotti legale rappresentante

VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni eseguite tramite Suap alle P.E.C. suindicate come risulta dalla stampa della scrivania del Suap del Comune di Rivoli Veronese (Allegato 2);

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Il Presidente e segretario verbalizzante, Geom. Turcato Andrea, responsabile dell'Area Suap, Edilizia ed Informatica del Comune di Rivoli Veronese e delegato dal Sindaco con nota prot. N. 6344 del 19.08.2014 a presiedere e rappresentare l'Amministrazione Comunale nella Conferenza dei Servizi (Allegato 3), dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990, con le modalità previste dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, come integrate dall'art. 5 della L.R. 55/2012, presentare e discutere l'intervento di che trattasi, in base al progetto a firma dal tecnico abilitato, Arch. Zanandreis Andrea, costituito dai seguenti elaborati:





COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3

Provincia di Verona

- 1) Richiesta avvio procedimento istruttorio;
- 2) Procura della Ditta Mega Snc. a favore ditta Falegnameria M.T.;
- 3) Procura della Ditta Falegnameria M.T. a favore Arch. Zanandreis Andrea;
- 4) Tav. 1 - Mappa catastale, scheda urbanistica e proposta di modifica;
- 5) Tav. 2 - Planimetria generale, schema superficie;
- 6) Tav. 3 - Stato attuale e di progetto;
- 7) Tav. 4 - Aree esterne, verde, parcheggi, accessi, superfici impermeabili e inserimento ambientale con mitigazione;
- 8) Tav. 5 - Layout indicativo della falegnameria;
- 9) Relazione tecnica;
- 10) Documentazione fotografica stato attuale;
- 11) Analisi di screening per V.Inc.A.;
- 12) Relazione motivazioni aziendali;
- 13) Relazione paesaggistica;
- 14) Schema idraulico centrale termica L. 10_91;
- 15) Distribuzione generale impianto di riscaldamento ed idrico sanitario L. 10_91;
- 16) Indicazione zona riscaldata L. 10_91;
- 17) Relazione tecnica L. 10_91;
- 18) Relazione tecnica impianto elettrico;
- 19) Layout illuminazione esterna.pdf
- 20) Dichiarazione non competenza D.P.R. 151_2011;
- 21) Allegato alla dichiarazione non competenza D.P.R. 151_2011
- 22) Domanda parere igienico-sanitario all'Azienda U.L.S.S. 22
- 23) Scheda informativa domanda parere igienico-sanitario all'Azienda U.L.S.S.
- 24) Parere igienico-sanitario precedente dell'Azienda U.L.S.S. 22;
- 25) Relazione impermeabilizzazione aree esterne;
- 26) Bozza convenzione urbanistica.

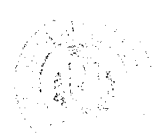
oltre alla documentazione amministrativa costituita da:

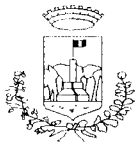
- Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 01/08/2014;
- Relazione tecnica prot. N. 6003 del 31/07/2014

elaborati e documentazione trasmessi agli Enti invitati e pubblicati nella sezione 'amministrazione trasparente' -> 'pianificazione e governo del territorio' del Sito ministeriale del Comune di Rivoli Veronese contestualmente alla convocazione della presente Conferenza con nota prot. n. 6082 del 04.08.2014, pubblicata all'albo pretorio comunale in data 04/08/2014 con il n. 494 (allegato 4).

Il presidente rammenta che:

- costituisce essenziale compito di questa conferenza di servizi, nell'odierna riunione istruttoria esprimersi sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto





COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3

Provincia di Verona

riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

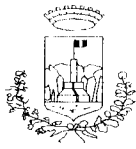
- si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- in base al disposto del comma 8 dell'art. 14 - ter della L. 241/1990, in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione e se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento;
- ai sensi dall'art. 14-quater della L. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;
- ai sensi dell'art. 59, comma e), della L.R. 36/1997, ove il progetto, nel corso dei lavori della Conferenza venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella Conferenza referente, l'Amministrazione indicente dovrà acquisire, prima della Conferenza deliberante, l'assenso del Consiglio comunale;
- in base al disposto dell'art. 59, comma g), della L.R. 36/1997, qualora il progetto, nel corso dei lavori della Conferenza venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della Conferenza deliberante, il preventivo assenso del Consiglio comunale.

Viene ceduta la parola all'arch. Zanandreis Andrea che descrive il progetto relativo all'intervento di ampliamento e riconversione da marmificio a falegnameria dell'attività produttiva sita in Via Zuane n. 1 in variante allo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Rivoli Veronese in quanto da eseguirsi in area di riqualificazione e riconversione in cui sono ammessi esclusivamente gli interventi "Turistico-ricettivi, residenziali e legate alla ristorazione, agriturismo".

Il Presidente illustra ai partecipanti i seguenti pareri e atti pervenuti, come di seguito indicato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- **DIPARTIMENTO PROVINCIALE A.R.P.A.V :** (Allegato 5)
Estratto riassuntivo del contenuto dell'email inviata all'email dell'ufficio tecnico del comune di Rivoli Veronese: edilizia@comune.rivoli.vr.it:
"manca qualsiasi documento relativo agli impatti ambientali, in particolare:
 - emissioni in aria,
 - impatto acustico,
 - progetto illuminotecnica,
 - scarichi, rifiuti "





COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO** (Allegato 6)
Estratto riassuntivo del contenuto inviato con P.E.C. al Suap del Comune di Rivoli Veronese:
“la Vs. comunicazione in oggetto non contiene documentazione utile ai fini della Prevenzione Antincendi”;
- **SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI VERONA** (Allegato 7)
Estratto riassuntivo del contenuto inviato con P.E.C. al Suap del Comune di Rivoli Veronese:
Trasmissione circolari del Segretario Generale e della Direzione regionali per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto circa la disciplina della conferenza di servizi dalle quali risulta che non è possibile indire validamente la conferenza dei servizi se non dopo l'inutile decorso del termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti;

ed invita i partecipanti all'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza, che si riassumono come di seguito:

- **REGIONE DEL VENETO**
“Aggiungere tavola dei flussi di traffico interno/esterno, la relazione previsionale di impatto acustico, la dimostrazione del rispetto dell'art. 41 PTRC vigente”;
- **U.L.S.S. 22**
“Indicare l'altezza delle stanze, indicare il personale dipendente (personale impiegato compresi titolari n. 6), segnare la porta per l'accesso per il pubblico, indicare le finestrate che sono apribili e quelle che sono fisse, scala di accesso del custode per conto proprio”

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, assume la determinazione di attendere il decorso del termine di quarantacinque giorni indicato dalla Soprintendenza per i BBAA e la ricezione della documentazione integrativa richiesta durante la presente seduta e come sopra decritta, da consegnare al SUAP del Comune di Rivoli Veronese, che provvederà a trasmetterla agli Enti competenti per il rilascio dei rispettivi pareri prima di procedere con l'indizione da parte del Comune di Rivoli Veronese della successiva conferenza di servizi.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai soggetti convocati da parte del Comune di Rivoli Veronese.

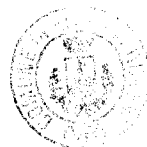
Alle ore 11:30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, li 19.08.2014

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Geom. Turcato Andrea



Alegato 1



Regione Veneto
Azienda U.L.S.S. n. 22
Bussolengo



Sistema di Gestione Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001: 2008

U.O: SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Via S. M. Crocifissa di Rosa - 37067 VALEGGIO sul MINCIO (VR)
Tel. 045-6338537 - 045-6338657 - 045-6338698 - Fax 045-6338659 - Codice Fiscale e Partita IVA 02576210237

Il 1.1 AGO. 2014

Prot. N° 42265 /SISP

Il sottoscritto **Dr. FABIO ZANINI**, in qualità di Dirigente Sanitario Responsabile del Procedimento in materia di edilizia ed igiene della collettività del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. n. 22 della Regione Veneto

DELEGA

il **TdP BOSCHETTO Dott. GIANPIERO**, in qualità di istruttore delle pratiche nella materia di cui trattasi, a rappresentarlo e a pronunciarsi, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, nella conferenza di servizi per l'esame del progetto di ampliamento e riconversione da marmificio a falegnameria della ditta Falegnameria M.T. di Magagnotti e Turrina Srl a Rivoli Veronese (VR), che è stata convocata con nota n. 36056 del 4.8.2014 del SUAP del comune di Rivoli Veronese, per il **giorno 19.8.2014 ore 9.30 presso la sede regionale in via delle Franceschine, 10 a Verona.**

Allegato 2

Home / Consultazione pratiche / Dettaglio Pratica / Dettaglio Evento

RIVOLI VERONESE [5747]

Gestione pratiche

- Note e avvisi
- Pratiche da inoltrare
- Consultazione pratiche
- Dettaglio Pratica
 - Anagrafica
 - Procedimenti
 - Eventi
 - Dettaglio Evento
- Scadenze delle pratiche
- Pratiche archiviate
- Statistiche pratiche

← Indietro

Evento

Dati Evento

NOME: Convocazione conferenza di servizi
 EVENTO PUBBLICO: Pubblico
 TIPO: Evento manuale
 DATA CREAZIONE: 04/08/2014 12:17:05
 CREATO DA: MARCELLO BARTOLINI
 STATO: Completo
 PROTOCOLLO: CCIAA_VR/VR-SUPRO 0036056/04-08-2014
 RIFERIMENTO RI: VR/RI/PRA/2013/114334

Mittente della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Servizio	PEC	suap.vr@cert.camcom.it

Destinatari della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
 Regione Veneto	PEC	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
 Provincia di Verona	PEC	provincia.verona@cert.ip-veneto.net
 UFFICI COMUNE DI RIVOLI VERONESE	PEC	suap.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	PEC	mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it
 AULSS 22 Bussolengo	PEC	organizzazione@cert.ulss22.ven.it
 ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Verona	PEC	dapvr@pec.arpav.it
 Consorzio di Bonifica Veronese	PEC	consorzio@pec.bonificaveronese.it
 Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di VERONA	PEC	com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it
 Domicilio Elettronico	PEC	andrea.zanandreis@archiworldpec.it
 Comune di Brentino Belluno	PEC	comune.brentinobelluno@pec.it
 Enel Distribuzione SPA - Macro Area Territoriale Nord Est- Zona di Verona	PEC	eneldistribuzione@pec.enel.it
 FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R.L.	PEC	FALEGNAMERIAMTSNC@LEGALMAIL.IT

Documenti allegati

Nome	Tipo	Dimensione	Descrizione	Data
 Indizione conferenza di servizi per intervento Ditta Falegnameria M.T..pdf	application/pdf	122,02 KB	Indizione conferenza dei servizi per intervento Ditta Falegnameria M.T.	04/08/2014
 Allegato 27 - Relazione Tecnica dell'ufficio comunale.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	412,34 KB	relazione istruttoria	04/08/2014
 Allegato 26 - Bozza di convenzione.pdf	application/pdf	188,69 KB	bozza di convenzione	04/08/2014
 00469440218-13122013-1603.0001.MDA.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	99,91 KB	Distinta del procedimento Comunicazione alla Regione ++ Comunicazione alla Provincia ++ Permesso di costruire	13/12/2013

Gestione Sportello

- Selezione sportello

Amministrazione gruppo

- Gestione abilitazioni
- Anagrafica Enti
- Gestione configurazioni sportello

Nuova Convenzione SUAP

- Che cos'è?
- Compila la Convenzione

Attivazione pagamenti

Help Center



06 64 892 892

Contattaci

Scarica il manuale

Versione del 24/07/2014

 00469440218-13122013-1603.0001.MDA.XML	text/xml	253,21 KB	Tracciato xml del procedimento Comunicazione alla Regione ++ Comunicazione alla Provincia ++ Permesso di costruire	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0004.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	70,67 KB	asseverazione.PDF.P7M	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0005.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	123,86 KB	Dalle Nogare Angelo scad 2016 11 06.PDF.P7M	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0006.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	1,05 MB	copia attestazione versamento oneri, diritti e spese	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0007.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	7,98 MB	documentazione fotografica a colori con didascalie o mappa punti di vista	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0008.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	120,60 KB	relazione tecnica illustrativa a firma del tecnico progettista abilitato	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0009.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	3,13 MB	elaborati grafici comprensivi di stato attuale, progetto e tavola interventi	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0010.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	711,58 KB	elaborato_grafico_2.PDF.P7M	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0011.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	2,57 MB	elaborato_grafico_3.PDF.P7M	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0012.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	443,01 KB	elaborato_grafico_4.PDF.P7M	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.0013.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	330,76 KB	elaborato_grafico_5.PDF.P7M	13/12/2013
 00469440218-13122013-1603.SUAP.XML	text/xml	7,50 KB	Descrittore pratica XML	13/12/2013
 SUAP-ricevuta.XML	text/xml	5,11 KB	Ricevuta Automatica	13/12/2013
 SUAP-ricevuta.PDF	application/pdf	111,59 KB	Ricevuta Automatica	13/12/2013
 Comunicazione resp. procedimento Ditta Mega Snc.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	47,10 KB	Comunicazione di avvio e nominativo responsabile del procedimento	20/12/2013
 richiesta integrazione.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	216,59 KB	Richiesta di conformazione dell'attività	10/01/2014
 Procura_Mega_Magagnotti.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	53,91 KB	Procura_Mega_Magagnotti	19/06/2014
 procura_Magagnotti_Zanandreis.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	2,19 MB	Procura_Magagnotti_Zanandreis	19/06/2014
 relazione_tecnica.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	240,19 KB	relazione tecnica	19/06/2014
 doc_fotografica.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	8,05 MB	documentazione fotografica	19/06/2014
 paesaggistica.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	3,44 MB	relazione paesaggistica	19/06/2014
 screening.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	3,48 MB	screening per V.Inc.A	19/06/2014
 relazione_motivazioni_aziendali.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	221,07 KB	motivazioni aziendali	19/06/2014
 domanda_asl.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	933,98 KB	domanda Asl	19/06/2014
 scheda_asl.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	4,46 MB	scheda informativa asl	19/06/2014
 parere_asl_precedent.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	529,96 KB	parere asl precedente	19/06/2014
 176-14 L10_R0 Falegnameria M.T. Rivoli Veronese.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	1,27 MB	relazione legge 10	19/06/2014
 176-14_Dich NON comp.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	462,74 KB	elaborato non competenza antincendio	19/06/2014
 176-14CT-L10_R0.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	1,39 MB	centrale termica	19/06/2014
 176-14DG-L10_R0.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	1,06 MB	riscaldamento e idrico sanitario	19/06/2014
 176-14ZR-L10_R0.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	452,52 KB	zone riscaldate	19/06/2014
 2014-05-27_176-14_DICH.NON COMP. DPR 151-2011.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	82,82 KB	dichiarazione VVF	19/06/2014
 MT Layout illuminazione esterna P01.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	898,12 KB	illuminazione esterna	19/06/2014
 Tavola_1.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	2,99 MB	tavola 1	19/06/2014

 Tavola_2.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	1,88 MB	tavola 2	19/06/2014
 Tavola_3.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	2,30 MB	tavola 3	19/06/2014
 Tavola_4.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	7,55 MB	tavola 4	19/06/2014
 Tavola_5.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	415,00 KB	tavola 5	19/06/2014
 motivazioni_aziendali_integrate.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	4,18 MB	motivazioni aziendali integrate	07/07/2014
 relazione_imp_ermeab..pdf.p7m	application/pkcs7-mime	1,76 MB	relazione impermeabilizzazione aree esterne	07/07/2014
 doc_fotografica.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	8,05 MB	doc_fotografica.pdf.p7m	17/07/2014
 00469440218-13122013-1603.0007.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	7,98 MB	00469440218-13122013-1603.0007.PDF.P7M	17/07/2014
 Tavola_1.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	2,99 MB	Tavola_1.pdf.p7m	17/07/2014
 Comunicazione resp. procedimento Ditta Mega Snc.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	47,10 KB	Comunicazione resp. procedimento Ditta Mega Snc.pdf.p7m	17/07/2014
 rel_imp_elettrico.pdf.p7m	application/pkcs7-mime	6,65 MB	Relazione tecnica impianto elettrico	30/07/2014
 00469440218-13122013-1603.0002.PDF.P7M	application/pkcs7-mime	394,89 KB	Procura delegato	13/12/2013

Note

La presente annulla e sostituisce la convocazione della conferenza di servizi inviata per errore in data 03/08/2014.

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA di cui agli art. 14 e seguenti della L. 241/90, indetta ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'acquisizione dei pareri di competenza sul progetto presentato dalla Ditta Mega Srl - Falegnameria M.T. per l'ampliamento e la riconversione da marmificio a falegnameria dell'attività produttiva sita in Via Zuane n. 1 in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Rivoli Veronese.

La conferenza è convocata per il giorno di Martedì 19 Agosto 2014 alle ore 9:30 presso la Provincia di Verona, sezione urbanistica, ufficio SUAP periferico di Verona, 1° piano, Via delle Franceschine n. 10, 37122 Verona, la prima riunione della conferenza di servizi alla quale sono invitati gli Enti in indirizzo per le determinazioni di rispettiva competenza.

Distinti saluti

Geom. Turcato Andrea

← Indietro

Modifica Commento



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I°, n. 3
Provincia di Verona

Allegato 3

Prot.n. 6344

Data 19/08/2014

OGGETTO: Delega al Geom. Turcato Andrea a presiedere e rappresentare l'Amministrazione Comunale alla Conferenza dei Servizi Istruttoria indetta per il giorno 19.08.2014.

Egr. Gem. TURCATO ANDREA
Sede

IL SINDACO

VISTA la domanda della Ditta Mega S.n.c. con sede in Bolzano Via Principe Eugenio di Savoia n. 22/8, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Rivoli Veronese, in data 16.12.2013 prot. n. 10081, di rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione di un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento e la riconversione da marmificio a falegnameria dell'attività produttiva sita in Via Zuane n. 1;

VISTO che l'ufficio tecnico nell'esame istruttorio del 31.12.2013 ha rilevato che, in base alle disposizioni del vigente P.A.T.I., l'intervento richiesto sarebbe ammesso solo in presenza di una variante al P.A.T.I. attraverso il Suap, come stabilisce il P.I., da eseguirsi con le modalità indicate dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, come integrate dall'art. 5 della L.R. 55/2012, in quanto l'area relativa all'intervento è classificata nel vigente P.A.T.I. in aree di riqualificazione e riconversione e l'edificio come opera incongrua in cui non è ammesso il cambio di destinazione d'uso da produttivo ad artigianale;

VISTO che in data 10.06.2014 prot. n. 4495 la Ditta Falegnameria M.T. di Magagnotti e Turrina S.r.l., munita di procura della ditta Mega S.n.c. subentrava nella gestione della domanda inoltrando la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Rivoli Veronese con prot. n. 208 del 10.01.2014 e chiedeva l'avvio del procedimento istruttorio Suap relativamente al suddetto intervento per l'ampliamento e la riconversione da marmificio a falegnameria dell'attività produttiva in Via Zuane n. 1;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 01.08.2014, esecutiva, avente ad oggetto "attivazione procedura di cui all'art. 4 L.R. 55/12 e art. 8 del D.P.R. 160/2010 attraverso lo

Ricerca Pubblicazioni

Gestione pubblicazioni

Aggiunta ex-novo Copia da ultima pubblicazione

Lista Trovati



Anno
Stato pub
tipo Atto
responsab

Numero 494 registrata il 04/08/2014 anno 2014 stato pubbl. * PUBBLICATA
responsabile * Turcato Andrea

Data nro

Dati atto

N. prot. 6082 anno 2014 del 04/08/2014 mittente * UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

num. proponente

data atto

04/08/2014 tipo atto * AWISO ALLA POPOLAZION n. atto esterno

tipo atto interno

n. atto interno

reg. Gen.

anno

oggetto

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA per l'acquisizione dei pareri di competenza sul progetto presentato dalla Ditta Mega Srl - falegnameria M. T. per l'ampliamento e la riconversione da marmificio a falegnameria in via Zuane 1

Mittente Restituendo Comm. e relate Cons. tipo atto Deposito Etich. mittente Etich. restituendo

Documento Atto Collegato Allegati Seconda Pubbl.

Dati pubblicazione

Scade il

gg. rimasti

prox. lav.

inizio pubbl. 04/08/2014

fine pubbl. 19/08/2014

luogo affissione

ALBO PRETORIO

invio relata * ALLA SCADENZA

restituita il

inserita da

Turcato Andrea

☐ opposizioni

☐ pubbl. su albo storico

Note

Modifica Ok Annulla

COMUNE DI RIVOLI VERONESE - Provincia di Verona

Piazza Napoleone I, 3 - 37010
Tel. 045-7281166 - Fax. 045-7281114
C.F. 81001170232 - - - Posta elettronica certificata: protocollo@comune.rivoli.vr@pec.verone.it

Homepage

Il Comune informa

Vivere la città

Cittadino

Imprese

Professionisti

Intranet

Amministrazione trasparente

Disposizioni generali	►
Organizzazione	►
Personale	►
Bandi di concorso	►
Provvedimenti	►
Bandi di gara e contratti	►
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	►
Bilanci	►
Pianificazione e governo del territorio	►
Piano Regolatore Comunale	►
Piano Urbanistico Attuativo loc. Valdogneghe	►
Piano Urbanistico Attuativo loc. Terramatta	►
Valutazione Impatto Ambientale (VIA) per nuovo impianto Stoccaggio Rifiuti loc. Terramatta	►
 Variante al P.A.T.I. tramite S.U.A.P. per intervento Ditta Falegnameria M.T.	►
Altri contenuti - Dati ulteriori	►
Altri contenuti - Corruzione	►

Variante al P.A.T.I. tramite S.U.A.P. per intervento Ditta Falegnameria M.T.

Istanza della Ditta Mega S.n.c. con sede in Bolzano Via Principe Eugenio di Savoia n. 22/8, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Rivoli Veronese in data 16.12.2013 prot. n. 10081, finalizzata al rilascio del Permesso di Costruire per l'esecuzione di un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale per l'ampliamento e la riconversione da marnificio a falegnameria dell'attività produttiva sita in Via Zuane n. 1.
In data 10.06.2014 prot. n. 4495 la Ditta Falegnameria M.T. di Magagnotti e Turrina S.r.l., munita di procura della ditta Mega S.n.c. subentrava nella gestione della domanda inoltrando la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Rivoli Veronese con prot. n. 208 del 10.01.2014 e chiedeva l'avvio del procedimento istruttorio Suap relativamente al suddetto intervento per l'ampliamento e la riconversione da marnificio a falegnameria dell'attività produttiva sita in Via Zuane n. 1;

DESCRIZIONE	FILE	DIMENSIONE	DATA INSERIMENTO	ULTIMA MODIFICA
Convocazione conferenza di servizi istruttoria	Convocazione conferenza di servizi istruttoria.pdf	122.02 KB	04/08/2014	04/08/2014.
Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 01.08.2014	Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 01.08.2014.pdf	396.92 KB	04/08/2014	04/08/2014
Allegato 01 - Richiesta avvio procedimento istruttorio	Allegato 01 - Richiesta avvio procedimento istruttorio.pdf	444.65 KB	04/08/2014	04/08/2014
Allegato 02 - Procura della Ditta Mega Snc. a favore ditta Falegnameria M.T. pdf	Allegato 02 - Procura della Ditta Mega Snc. a favore ditta Falegnameria M.T. pdf.p7m	53.91 KB	04/08/2014	04/08/2014

Da: D.ssa Francesca Predicatori <fpredicatori@arpa.veneto.it>
Inviato: mercoledì 13 agosto 2014 17.33
A: edilizia@comune.rivoli.vr.it
Cc: opiazzi@arpa.veneto.it
Oggetto: SUAP Falegnameria MT

Buongiorno,

ho preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto.

Manca qualsiasi documento relativo agli impatti ambientali, in particolare:

- emissioni in aria
- impatto acustico
- progetto illuminotecnico
- scarichi, rifiuti

Cordiali saluti

Dr.ssa Francesca Predicatori
Responsabile Unità Operativa Fisica dell'Ambiente
Servizio Controlli Ambientali
Dipartimento ARPAV Verona
via Dominutti 37138 Verona
tel 0458016736 fax 0458016888

Allegato 6

impresainungiorno.gov.it

BARTOLINI MARCELLO (Esci)



Home / Consultazione pratiche / Dettaglio Pratica / Dettaglio Evento

RIVOLI VERONESE [5747]

Gestione pratiche

- Note e avvisi
- Pratiche da inoltrare
- Consultazione pratiche
- Dettaglio Pratica
 - Anagrafica
 - Procedimenti
 - Eventi
 - Dettaglio Evento
- Scadenze delle pratiche
- Pratiche archiviate
- Statistiche pratiche

Gestione Sportello

- Selezione sportello

Amministrazione gruppo

- Gestione abilitazioni
- Anagrafica Enti
- Gestione configurazioni sportello

Nuova Convenzione SUAP

- Che cos'è?
- Compila la Convenzione

Attivazione pagamenti**Help Center****06 64 892 892**[← Indietro](#)**Evento****Dati Evento**

NOME: Comunicazione Ente - SUAP
EVENTO PUBBLICO: Pubblico
TIPO: Evento manuale
DATA CREAZIONE: 04/08/2014 12:51:59
CREATO DA: ROSA ANGELA PRESTILEO
STATO: Completo
PROTOCOLLO:
CCIAA_VR/VR-SUPRO 0036076/04-08-2014
RIFERIMENTO RI: VR/RI/PRA/2013/114334

Mittente della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di VERONA	PEC	com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it

Destinatari della comunicazione

Nome	Tipo	Indirizzo
Servizio	PEC	suap.vr@cert.camcom.it

Documenti allegati

Nome	Tipo	Dimensione	Descrizione	Data
message.eml	message/rfc822	122,08 KB	POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 10500 - del 04/08/2014 - COM-VR - Comando Prov. VVF VERONA	04/08/2014
			POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.004694402	

[Contattaci](#)[Scarica il manuale](#)

Versione del 24/07/2014

Note

Evento creato dal Servizio Presidio Caselle Pec Suap Camerali
a seguito di comunicazione pervenuta alla casella Pec Suap Camerale.
UPLOAD DA SCRIVANIA

POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 10500 - del
04/08/2014 - COM-VR - Comando Prov. VVF VERONA POSTA
CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.00469440218-
13122013-1603 - SUAP 5747 - 00469440218 MEGA S.N.C. DI
DALLE NOGARE A. E ROSOLI MARIO // la Vs. comunicazione
in oggetto non contiene documentazione utile ai fini
della Prevenzione Antincendi

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/08/2014 alle ore 10:07:01 (+0200) il
messaggio

"Protocollo nr: 10500 - del 04/08/2014 - COM-VR -
Comando Prov. VVF VERONA POSTA CERTIFICATA:
Comunicazione SUAP pratica n.00469440218-13122013-
1603 - SUAP 5747 - 00469440218 MEGA S.N.C. DI DALLE
NOGARE A. E ROSOLI MARIO // la Vs. comunicazione in
oggetto non contiene documentazione utile ai fini
della Prevenzione Antincendi" è stato inviato da
"com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it"

indirizzato a:

suap.vr@cert.camcom.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 074D9126-1992-F53B-D7E7-
543A6FFDB23B@cert.interno.it

[← Indietro](#)[Modifica Commento](#)



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Allegato 7

Verona, 8 AGO. 2014

Al Comune di Rivoli Veronese
suap.vr@cert.camcom.it

Prot. N. 20993 Allegati

Risposta al foglio del 13-12-2013 N° 469440218

Class. 34.19.07

Prot. Suap del 05-08-2014 N° 0020577

Fascicolo Rivoli Veronese

Sottofascicolo

Conferenza dei Servizi - Mega Snc di Dalle Nogare A e
Rasoli Mario

Pos. Mon. / Pos. Vincolo

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.

OGGETTO: RIVOLI VERONESE (VR), Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo al progetto di ampliamento e riconversione da marmificio a falegnameeria dell'attività produttiva sita in Via Zuane - Conferenza dei Servizi istruttoria - Comunicazioni

Vs. rif. : prot. 469440218 del 13-12-2013 - Ditta: Conferenza dei Servizi - Mega Snc di Dalle Nogare A e Rasoli Mario

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 05-08-2014 e acquisita a protocollo in data 05-08-2014 al n. 0020577, della Conferenza di Servizi da effettuarsi il giorno 19-08-2014 alle ore 9,30 presso la Provincia di Verona, sezione urbanistica, ufficio SUAP periferico di Verona, primo piano via delle Franceschine, 10 37122 Verona, relativa al progetto specificato in oggetto, si inoltrano le circolari del Segretariato Generale e della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto circa la disciplina della Conferenza di Servizi.

Si precisa che tale ultima nota è stata inviata a suo tempo, anche, alla Regione Veneto, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e all'Unione Province di Italia (UPI).

//SOPRINTENDENTE
(arch. Gianna Gaudini)

Il responsabile dell'istruttoria
Funzionario architetto Marco Maderna

07/08/14 - 20140614-0015127-San Pietro In Cariano-Conferenza dei Servizi - Mega Snc di Dalle Nogare A e Rasoli Mario



Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - 3/a p.ta San Fermo - 37121 Verona -
tel. 045.80.50.111 - fax. 045.59.75.04 - e. l. 80022500237 - www.suap.vr.beniculturali.it -
pa.c@mbae.suap.vr.beniculturali.it - email@suap.vr.beniculturali.it



*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

architetto
Leone
copie e sfr
W

A tutti gli Uffici afferenti alla Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Veneto
LORO SEDI

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0010786 13/06/2013
CI. 04.04.19/1

Allegati 2 (due)

Risposta al foglio del

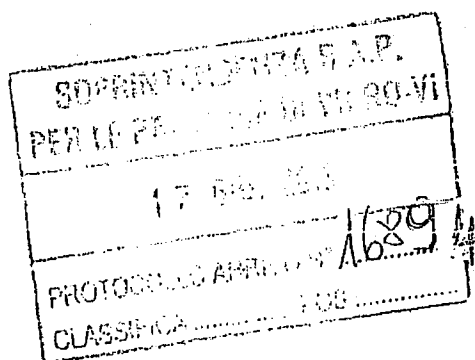
Servizio *N.*

OGGETTO. Conferenze di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
- sussidiarietà rispetto alla procedura ordinaria di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.-

CIRCOLARE N. 18/2013

Con riferimento all'oggetto, si partecipa a codesti Uffici l'unito foglio prot. 10627 dell'11 giugno
2013, con il quale si è provveduto a rendere note alla Regione del Veneto, all'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) e all'Unione Province d'Italia (UPI) le conclusioni cui è pervenuto sul punto
l'Ufficio legislativo di questo Ministero, espressosi con proprio parere prot. 6615 del 23 aprile 2013,
parimenti unito alla presente.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)



BB





*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Alla Regione del Veneto
Segreteria regionale per l'ambiente
Unità complessa Valutazione Impatto
Ambientale
Palazzo Linetti - Cannaregio, 99
VENEZIA

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0010627 11/06/2013
CL 04 04.19/1

Risposta al foglio del.....

Forma.....

OGGETTO: Conferenze di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
- Sussidiarietà rispetto alla procedura ordinaria di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.-

Alla Regione del Veneto
Segreteria regionale per le infrastrutture
Servizio sportello unico per le attività
produttive
Palazzo Linetti - Cannaregio, 99
VENEZIA

Alla Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)
Sezione Veneto
via Rossi, 35
35030 RUBANO (Padova)

Alla Unione Province d'Italia (UPI)
Regione Veneto
via Col di Breda, 116
31100 TREVISO

Al fine di assicurare il legittimo ed ordinato svolgimento delle attività e delle funzioni amministrative correlate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, si richiama l'attenzione di codesta Regione e di codeste Associazione e Unione sul disposto degli articoli 146, commi 8 e 9, del d. lgs. 42/04 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e 14-ter, comma 2, della legge 241/90.

La lettura coordinata delle norme predette conduce all'individuazione dei seguenti principi fondamentali, destinati ad incidere significativamente su alcune prassi procedurali consolidate di recente con riferimento al procedimento di cui si discute:

- a) nei procedimenti nei quali si richiede l'acquisizione del parere del Soprintendente di cui all'art. 146, comma 5, del succitato decreto legislativo, non è possibile indire validamente la conferenza di servizi se non dopo l'inutile decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dal succitato comma 9 del medesimo articolo;



- b) il principio di cui sopra si applica anche allorché la conferenza di servizi sia indetta dallo sportello unico delle attività produttive ("SUAP") o dallo sportello unico dell'edilizia ("SUE"), atteso che le relative discipline speciali non derogano, ma rinviano alle norme comuni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/90;
- c) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter citato, il parere favorevole della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata indetta in assenza dell'apposito calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto calendario.

Unica eccezione alla regola di cui sopra è costituita dal procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energie rinnovabili disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, con riferimento al quale la conferenza di servizi rappresenta la sola sede procedimentale deputata all'esame dei diversi interessi coinvolti.

Si allega alla presente copia del parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero prot. 6615 del 23 aprile 2013, il quale esplicita le ragioni giuridiche a sostegno delle indicazioni operative sopra sintetizzate.

Si ritiene che i principi enunciati nel parere suddetto debbano estendersi anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale ("VIA") di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che, anche con riferimento a tali procedure, il ricorso alla conferenza di servizi è ammesso solo in via sussidiaria, una volta inutilmente decorso il termine di cui all'art. 25 del d. lgs. 152/06 citato.

Ai destinatari della presente si chiede di voler dare adeguata diffusione alla presente, anche nell'ottica di consentire agli Uffici periferici di questo Ministero un'organizzazione appropriata della propria attività funzionale, idonea, tra l'altro, ad assicurare la presenza dei propri rappresentanti alle conferenze di servizi legittimamente indette.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

Allegati: parere Ufficio legislativo
23 aprile 2013, n. 6615

BB



MODULARIO
D.A.G. - 88

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAO-UDCM
LEGISLATIVO
0006615-23/04/2013
GI. 02.01.00/55.1MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SEGRETARIATO GENERALE

24 APR. 2013

Al Segretario generale
SEDEAl Direttore generale
per il paesaggio, le belle arti, l'architettura
e l'arte contemporanea
SEDE

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, artt. 14 ss. – Disciplina della conferenza di servizi.

Si fa riferimento alla nota della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea prot. n. SDG10175 in data 8 aprile 2013, con la quale è stato chiesto a questo Ufficio di fornire indicazioni in merito alla disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, con riferimento alle questioni attinenti alla partecipazione degli uffici di questa Amministrazione.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

1. Dopo la riforma del 2005 (legge 11 febbraio 2005, n. 15), si era dubitato dell'applicabilità alle amministrazioni preposte alla cura di interessi "sensibili", della regola del "chi non c'è (o tace), acconsente" (una sorta di silenzio-assenso *per facta concludentia*: articolo 14-ter, comma 7) e di quella del dissenso espresso (articolo 14-quater, comma 1). Osterebbero a un'interpretazione estensiva gli articoli 19 e 20 della legge n. 241 che, nelle numerose riscritture succedutesi nel tempo, hanno sempre escluso il meccanismo del silenzio assenso per questo genere di interessi.

Nell'originario disegno di decreto d'urgenza presentato nel giugno del 2008, poi concredzatosi nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, era già stata inserita una norma di interpretazione autentica dell'art. 14-ter, del seguente tenore: "Il comma 9 dell'articolo 14-ter (in base al quale il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti - n.d.r.) . . . si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità". Senonché questa proposta - poi rifiuta in uno dei disegni di legge "stralcio" collegati alla finanziaria, per l'esattezza nel d.d.l. A.C. 1441-bis recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - è stata espressamente "bocciata" dalla Camera dei deputati,

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO
COORDINAMENTO E STUDI

21 MAG 2013

PROT. N° 4672

a. 4.13.01/2

MODULARIO
B.A.C. - 02

MOD. 5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

che ha approvato, in data 1° ottobre 2008, un emendamento soppressivo di quella disposizione.

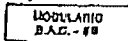
Nel corso della legislatura testé conclusasi, purtroppo, le forze politiche fautrici di un'idea liberista negatrice della tutela hanno prevalso, pervenendo, nel 2010, con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assoggettare anche le Soprintendenze al meccanismo della "assenza = assenso" (nuovo testo dell'art. 14-ter, commi 2, 3-bis e 7, come modificati dall'articolo 49, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010).

2. Le modalità attraverso le quali l'anzidetto meccanismo acceleratorio è deputato ad operare meritano, tuttavia, di essere attentamente vagliate e chiarite, nel contesto dei principi cui deve necessariamente essere informata l'interpretazione delle disposizioni che regolano l'istituto, allo scopo di evitare un'applicazione pratica che si presti a determinare effetti "estorsivi" del consenso dell'Autorità di tutela, con esiti incostituzionali di impedimento, preclusione ed esclusione, con finzioni giuridiche, di un controllo preventivo reale ed effettivo in attuazione dell'art. 9 Cost.

E invero, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare, proprio con riferimento all'istituto della conferenza di servizi, che "la semplificazione procedimentale può sì perseguire l'obiettivo di speditezza del procedimento (...), ma (...) non surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra interessi e sottrarre effettività a un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale", quale, nella specie, la tutela del paesaggio (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039).

Anche la Corte costituzionale, nella medesima linea ricostruttiva, ha recentemente affermato che "La conferenza di servizi costituisce (...), come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. // Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore (Cons. Stato, V, 8 maggio 2007, n. 2107)" (Corte cost., 2 luglio 2012, n. 179).

Sotto diverso profilo, la giurisprudenza ha debitamente posto in luce altresì che la conferenza di servizi, oltre a non alterare - come detto - il quadro distributivo delle competenze e a non consentire la premissione di interessi di rilievo costituzionale, non consente neppure di alterare - per così dire - qualitativamente il tipo di giudizio che l'amministrazione preposta alla cura di interessi "sensibili" è tenuta a rendere nella suddetta sede. In altri termini, la volontà del legislatore di consentire l'esame congiunto dei diversi interessi pubblici coinvolti nel singolo caso concreto, non "trasforma quello che è e deve essere un giudizio di ordine tecnico, che compete con i rispettivi atti (o manifestazioni in conferenza di servizi) alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale (...) paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della



MOD. 5

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

pubblica incolumità, in un giudizio di discrezionalità amministrativa, con il quale si debba pretermettere la cura del rispettivo interesse per autolimitarlo in via discrezionale in favore dell'interesse in ipotesi confliggente. Ciascuna di queste amministrazioni, invece, ha il dovere di curare l'incolumità il suo interesse istituzionale o di sottoporre questa cura al confronto dialettico, vagliando così su gli assunti che le stanno a base sono senz'altro corretti o possono corretti e modificati pur senza venir meno alla cura di quel medesimo interesse pubblico." (Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220).

3. Alla luce del quadro dei principi sopra delineato, è agevole chiarire, anzitutto, che la conferenza di servizi non è mai obbligatoria, né costituisce la procedura ordinaria applicabile già in prima battuta (come si suol dire, di *default*): la regola resta comunque la procedura ordinaria speciale disegnata dall'art. 146 del codice dei beni culturali e paesaggistici.

L'unica eccezione è invece costituita – a conferma della regola – dal procedimento di autorizzazione unico per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del quale la prevista conferenza di servizi effettivamente costituisce, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la sola sede procedimentale deputata all'esame dei diversi interessi pubblici coinvolti (in questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1562; Id., n. 3039 del 2012, *cit.*)

Nelle altre ipotesi, la già vista conclusione in ordine al carattere non obbligatorio del modulo procedimentale in argomento discende logicamente e necessariamente dalla lettera dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in base alla quale la conferenza di servizi "è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla richiesta, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta", dove è evidente che la condizione per procedere con la conferenza di servizi è il non ottenimento dell'atto di assenso nel termine di trenta giorni (termine ordinario, comune, che è però derogato dall'articolo 146 del Codice di settore – che prevale, come legge speciale – il quale assegna al Soprintendente, come è noto, per l'espressione del parere vincolante, il termine di quarantacinque giorni).

Il periodo successivo del comma 2 dell'articolo 14 conferma che la conferenza "può essere altresì indetta" quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. Analogamente, il comma 3 dell'articolo 14 in esame contempla un ulteriore caso di conferenza di servizi facoltativa per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

In questo contesto deve essere letto altresì il comma 4 dell'articolo 14, in base al quale "Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale". Questa disposizione, infatti, non deroga alle previsioni dei commi precedenti (che ne rimarrebbero, altrimenti, svuotate di significato), ma si limita a stabilire qual è

MOD. 5
B.A.C. - 88

MOD. 5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

l'amministrazione competente a indire la conferenza (quella "competente per l'adozione del provvedimento finale").

In sintesi: l'amministrazione procedente (Regione o Comune subdelegato) può indire la conferenza di servizi, per un intervento richiedente l'autorizzazione paesaggistica, solo se, richiesto il parere vincolante alla Soprintendenza, questa non lo ha pronunciato nel termine di quarantacinque giorni (ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice di settore, che prevale, in quanto norma speciale, sulla previsione generale di trenta giorni contenuta nel ripetuto articolo 14 della legge generale sul procedimento amministrativo), oppure quando, nel termine suddetto, la Soprintendenza ha espresso un parere negativo. In tal senso questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi con i pareri n. 2807 del 16 febbraio 2012 e n. 10611 del 31 maggio 2011.

4. Non può condurre a diverse conclusioni rispetto a quanto fin qui esposto l'esame delle norme speciali in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) o di sportello unico dell'edilizia.

Deve premettersi che resta *jus receptum* il principio per cui gli sportelli unici svolgono funzioni esclusivamente di *front office* con i cittadini, ma non alterano il quadro distributivo delle competenze.

4.1 Nel dettaglio, nel primo caso, l'articolo 38 (*Impresa in un giorno*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ha previsto, quale criterio e principio direttivo per il successivo regolamento di modifica del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (poi adottato con d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), alla lettera h) del comma 3, che "in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso". Tale previsione si coordina perfettamente con l'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a mente del quale, come è noto, in base al combinato disposto dei commi 8 e 9, opera un meccanismo di così detta "prescindibilità" del parere del Soprintendente una volta decorsi ulteriori quindici giorni successivi all'inutile decorso del termine di quarantacinque giorni assegnato al Soprintendente per l'espressione del suo parere vincolante (sulla natura giuridica e sugli effetti di tale meccanismo lo scrivente Ufficio si è espresso con i pareri n. 18883 del 18 ottobre 2011 e n. 10133 del 31 maggio 2012).

Anche nel caso del SUAP, dunque, presupposto perché l'amministrazione procedente, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, vada avanti prescindendo dal parere del Soprintendente, è che sia "scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza". Né il regolamento del 2010 (n. 160) ha cambiato alcunché rispetto a questo principio (né, del resto, avrebbe potuto farlo), operando, anch'esso, all'articolo 7, comma 3, un (doveroso) rinvio alle norme generali sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990: "Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre

MOD. 5
S.A.C. - 88

MOD. 5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nel caso previsti dalla disciplina regionale. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge. Poiché - si noti - l'acquisizione del parere del Soprintendente richiede quarantacinque giorni, non opera neppure la previsione di doverosa convocazione della conferenza di servizi ipotizzata nel secondo periodo del comma appena riportato.

4.2 Nel secondo caso (sportello unico per l'edilizia), l'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) recepisce e esplicita anch'esso i due principi fondamentali già sopra evidenziati: a) lo sportello unico è solo un ufficio di smistamento di atti nei confronti dell'utenza, ma non sostituisce, né assorbe le competenze ordinarie delle altre amministrazioni coinvolte; b) la conferenza di servizi è solo eventuale e può essere indetta unicamente dopo l'inutile decorso dei termini per l'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell'articolo 146 del Codice di settore, secondo le modalità e le regole generali degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

E invero il comma 1-bis dell'articolo 5 cit., come aggiunto dall'articolo 13, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone che: "Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità". Nello stesso senso, il successivo comma 3 prevede che "Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio", tra cui - lettera g) - "gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice".

Conclusioni del tutto in linea con quanto sin qui evidenziato sono infine deducibili dall'articolo 20 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo introdotto con la riforma recata dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e poi modificato dall'articolo 13, comma 2, lett. a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

MODULARIO
S.A.C. - 49

MOD. 5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

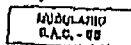
in base al quale (commi 9 e 10): "9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Una tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto" (il che ribadisce la natura solo facoltativa della conferenza di servizi in caso di intervento su area vincolata).

5. Tutto ciò chiarito e precisato circa l'impossibilità che il ricorso ai vari sportelli unici previsti dalla normativa speciale di settore o al modulo della conferenza di servizi possa comportare una compressione o una riduzione delle funzioni di tutela (restando sempre fermo il termine di quarantacinque giorni, prima della valida convocazione della conferenza di servizi, per l'espressione del parere vincolante del Soprintendente), appare opportuno ora richiamare l'attenzione su alcuni meccanismi procedurali appositamente introdotti nelle norme di riforma della legge n. 241 del 1990 per "bilanciare" la sopravvenuta, deprecata sottoposizione del Soprintendente al meccanismo dell'equivalenza dell'assenza ingiustificata in conferenza di servizi ad assenso sul progetto presentato.

Tale sottoposizione, come già ricordato sopra, è stata introdotta dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 14-ter, aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto legge, n. 78 del 2010: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Al riguardo, occorre evidenziare che nell'articolo 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) della legge n. 241 del 1990, come modificato dal comma 2 dell'articolo 49 del decreto legge n. 78 del 2010, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 122 del 2010, è stato stabilito, nel comma 2, che per i Soprintendenti il rinvio ad altra, successiva data può essere anche superiore ai dieci giorni previsti come massima dilazione per tutte le altre amministrazioni, fino a un massimo di quindici giorni (nuovo terzo periodo del comma 2). E' stato inoltre e soprattutto previsto - nuovo quarto periodo del medesimo comma 2 - che "I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

Questa disposizione - appositamente inserita, si ripete, per alleviare la difficoltà, ben nota, degli Uffici periferici di assicurare la continua presenza nelle numerose conferenze di servizi indette dagli enti locali - svolge un'efficacia direttamente invalidante, ove non applicata, sulla conferenza di servizi comunque indetta e celebrata in violazione di tale precetto.



MOD. 5

Ministero per le Politiche e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Conclusioni, questa, che trova esplicita conferma anche negli orientamenti recentemente espressi dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico sono "da convocare a pena di invalidità del procedimento, ove si faccia comunque questione di interessi da loro istituzionalmente curati, e in modo tale da consentire l'effettiva partecipazione per rispetto del principio generale di leale collaborazione oggi testualmente richiamato dallo stesso art. 14-quater, comma 3" (Cons. Stato, sez. VI, n. 3039 del 2012, cit.).

Ne segue che le Soprintendenze ben potranno far pervenire agli enti locali del loro territorio un'apposita nota nella quale sia esplicitamente rimarcata la comminatoria di invalidità e inefficacia della conferenza di servizi indetta nonostante la mancata, previa definizione del calendario concordato, o in una data diversa da quelle previste nel calendario stesso.

In altri termini, la previa definizione del calendario degli incontri e il rispetto delle date ivi previste è condizione di validità della conferenza di servizi, quanto meno per il profilo attinente all'acquisizione dell'atto di assenso di tutela di competenza della Soprintendenza. Una conferenza di servizi celebrata al di fuori di tali condizioni sarebbe pertanto del tutto inidonea a produrre l'effetto di "assenso-assenso" pure prefigurato e previsto dal comma 7 dell'articolo 14-ter in esame, in base al quale "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'estito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

6. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte e delle conclusioni prospettate, sembra opportuno suggerire agli Uffici territoriali l'invio ai Comuni e agli sportelli unici di rispettiva competenza territoriale di una nota del seguente tenore:

"Al fine di assicurare il legittimo e ordinato svolgimento delle attività e delle funzioni amministrative di comune interesse in tema di procedimenti diretti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sul disposto degli articoli 146, commi 8 e 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, e 14-ter, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in forza dei quali, al fine della validità della conferenza di servizi, almeno per il profilo attinente all'acquisizione del parere vincolante di questa Soprintendenza:

- a) non è possibile indire validamente la conferenza di servizi se non dopo l'inutile decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 9 dell'articolo 146 cit. per l'espressione del parere del Soprintendente, ivi previsto (e ciò in ogni caso, anche allorché la conferenza di servizi sia indetta dallo sportello unico per le attività produttive o dallo sportello unico dell'edilizia, atteso che le relative discipline speciali non derogano, ma rinviano alle norme comuni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990);

MODULARO
R.L.G. - 15

MOD. 6

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

b) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14-ter cit., il parere favorevole della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata indetta in assenza dell'apposito calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto calendario.

Si allega alla presente copia del parere dell'Ufficio legislativo del Ministero in cui è esplicita le ragioni giuridiche a sostegno delle indicazioni operative sopra sintetizzate.

Si prega, pertanto, codesta Amministrazione di volersi attenere alle predette indicazioni in modo di consentire alla scrivente Soprintendenza un'ordinata organizzazione della propria attività funzionale idonea a garantire la documentata presenza di propri funzionari delegati alle conferenze di servizi e in modo da evitare l'adozione di atti altrimenti illegittimi.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri

Suap e Sue

Da: suap.vr@cert.camcom.it
Inviato: venerdì 8 agosto 2014 12.52
A: suap.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
Oggetto: Fwd: Rivoli Veronese (VR) - Conferenza di Servizi -ditta- mega Snc di Dalle No
Allegati: postacert.eml (789 KB)

Spett.le Ufficio,

La informiamo che a seguito di una comunicazione giunta sulla casella PEC del SUAP camerale, non e' stato possibile creare un nuovo evento sulla Scrivania Suap, in quanto non sono stati indicati i riferimenti della pratica.

Si consiglia di suggerire ad enti ed utenti di lasciare nell'oggetto il numero corretto della pratica Suap generato dal sistema.

La modifica di tale dato non permette l'identificazione della pratica e determina la mancata creazione dell'evento.

Le ricordiamo che per visualizzare i files allegati alla mail, e' necessario salvare il file con estensione .eml in locale ed aprirlo con un client di posta elettronica (es. thunderbird, outlook e similari).

Se gli allegati non sono visibili consigliamo di aggiornare il client di posta. In alternativa e' possibile visualizzare/salvare i file allegati selezionando la voce "inoltra"

Alleghiamo alla presente quanto ricevuto.

Cordiali Saluti

Servizio Assistenza

Portale impresainungiorno.gov.it

Si prega di non rispondere a questo messaggio di posta elettronica certificata.

Per chiarimenti e/o informazioni puo' contattarci tramite la casella di posta elettronica assistenza.pa@impresainungiorno.gov.it o al numero di telefono 0664892892.

Si trasmette la nota indicata in oggetto con relativo allegato.

Suap e Sue

Da: mbac sbap-vr <mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it>
Inviato: venerdì 8 agosto 2014 10.25
A: suap.vr@cert.camcom.it
Oggetto: Rivoli Veronese (VR) - Conferenza di Servizi -ditta- mega Snc di Dalle Nogare A e Rasoli Mario- trasmissione nota prot. n. 20993
Allegati: 20993.pdf; circolari conferenza servizi da allegare a lettera 20993.pdf

Si trasmette la nota indicata in oggetto con relativo allegato.